



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 febbraio 2022:

LEGGE 2 marzo 2022 n.24

DISPOSIZIONI PER IMPLEMENTARE LE GARANZIE E L'EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE

CAPO I

MODIFICHE AL SISTEMA DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI E SEQUESTRO PROBATORIO

Art. 1

(Misure cautelari personali)

1. Gli articoli da 53 a 58 del Capitolo VIII del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 53-quinquies, 53-sexies, 54, 55, 56, 57, 58, 58-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies, 58-sexies, 58-septies, 58-octies e 58-nonies:

“Art. 53

(Misure cautelari personali)

1. Il Giudice Inquirente, con provvedimento motivato, può legittimamente ordinare limitazioni della libertà personale del prevenuto solo nei casi e modi previsti dal presente capitolo.

2. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari personali se non in presenza di accertate esigenze cautelari e se non risultano dagli atti del procedimento gravi indizi di colpevolezza che, allo stato, facciano ritenere il prevenuto responsabile dei fatti per cui si procede.

3. Le misure cautelari personali sono coercitive, di natura custodiale oppure obbligatoria, o interdittive.

4. Le misure cautelari personali coercitive, di natura custodiale, sono, in ordine di afflittività, la custodia cautelare in carcere, la custodia cautelare in luogo di cura, gli arresti domiciliari.

5. Le misure cautelari personali coercitive, di natura obbligatoria, sono il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria o la sottoposizione ad obblighi di sorveglianza, l'allontanamento dalla casa familiare o da un domicilio, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e alla stessa persona offesa, il divieto e l'obbligo di soggiorno nella Repubblica.

6. Le misure cautelari personali interdittive sono la sospensione dall'esercizio della responsabilità di genitori, la sospensione dall'ufficio di curatore e tutore, la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali o di esercitare funzioni di amministrazione e rappresentanza di persone, fisiche e giuridiche, ed enti, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

7. Nessuna misura cautelare personale può essere applicata se, al momento dell'adozione, risulta che il fatto per cui si procede sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato o della pena.

Art. 53-bis
(*Esigenze cautelari*)

1. Il Giudice Inquirente ravvisa le esigenze cautelari:

- a) quando sussiste concreto ed attuale pericolo di inquinamento per l'acquisizione e la genuinità delle prove, sulla base di specifiche ed inderogabili esigenze d'indagine, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate;
- b) quando il prevenuto si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, alla stregua di comportamenti significativi della volontà di espatriare o rendersi irreperibile;
- c) quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità del prevenuto, desunta da comportamenti o atti concreti, dalle condizioni personali o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi reati con uso di armi o altri mezzi di violenza alle persone o reiteri condotte della stessa specie di quella per cui si procede.

2. Il Giudice Inquirente valuta la specifica idoneità di ciascuna misura cautelare in relazione alla natura delle esigenze cautelari da soddisfare, adottando quella meno afflittiva e in concreto sufficiente a soddisfare le medesime esigenze.

3. Il Giudice Inquirente individua la misura da applicare secondo un criterio di gradualità. La misura cautelare deve comunque risultare proporzionata - allo stato degli atti - all'entità del fatto e alla pena o misura di sicurezza che sarebbe da applicare, tenuto conto anche dell'eventuale sospensione condizionale della pena.

4. La custodia cautelare in carcere può essere eccezionalmente disposta:

- a) se il misfatto per cui si procede è punito con la prigionia non inferiore al terzo grado e vi sia pericolo di inquinamento delle prove, oppure di occultamento del reato, oppure di sottrazione all'esecuzione della pena e/o di reiterazione di condotte della stessa specie del misfatto per cui si procede, sempre che ogni altra misura cautelare personale risulti inadeguata;
- b) se il misfatto per cui si procede è punito con la prigionia di secondo grado, il prevenuto sia stato dichiarato misfattore abituale, di mestiere o costituzionale, o ricorrano nelle condotte per cui si procede modalità tali da poter comportare la dichiarazione di cui all'articolo 16 del Codice Penale, oppure nelle stesse condotte sussistano le particolari circostanze di aggravamento di cui all'articolo 90 del Codice Penale, e comunque vi sia pericolo di inquinamento delle prove o di occultamento del reato, oppure di sottrazione all'esecuzione della pena e/o di reiterazione di condotte della stessa specie del misfatto per cui si procede, sempre che ogni altra misura cautelare personale risulti inadeguata.

5. Il Giudice Inquirente, salvo quando sussistano circostanze di eccezionale gravità, non può disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di prevenuti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età. Se la persona destinataria della misura di custodia in carcere è madre di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente o in stato di gravidanza, ovvero padre qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, oppure qualora sia accertata in concreto l'incompatibilità della restrizione in carcere con le sue condizioni di salute, la custodia cautelare in carcere è sostituita da una delle ulteriori misure coercitive.

6. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare

in carcere, il Giudice Inquirente può prescrivere controlli mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Nel caso in cui gli arresti domiciliari sostituiscano la custodia in carcere, il diniego del consenso da parte del prevenuto ad attuare i predetti controlli costituisce motivo per il ripristino della custodia in carcere.

7. Il prevenuto ha diritto di ottenere la difesa a piede libero quando siano venute meno le ragioni che hanno determinato l'adozione del mandato di arresto.

8. Il prevenuto ha diritto ad ottenere un colloquio con il proprio difensore entro quarantotto ore dall'esecuzione della misura custodiale. Il Giudice Inquirente, limitatamente ai reati punibili con la prigionia non inferiore al terzo grado, se ritiene che il colloquio possa recare pregiudizio alle esigenze cautelari di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, può differire il colloquio con il provvedimento che dispone la misura custodiale, motivando specificamente sul punto.

Art. 53-ter (Durata)

1. La durata delle misure coercitive non può superare i termini massimi indicati dalla legge.

2. Le misure coercitive non possono avere durata superiore: a un mese, se il reato per cui si procede è punito con la prigionia di primo grado; a tre mesi, se il reato per cui si procede è punito con la prigionia di secondo o terzo grado; a sei mesi, se il reato per cui si procede è punito con la prigionia di quarto o quinto grado. In tutti gli altri casi le misure coercitive non possono avere durata superiore a un anno.

3. I termini di cui al precedente comma, alla rispettiva scadenza, possono essere prorogati, una sola volta per uguale periodo, qualora permangano ancora le esigenze cautelari che hanno comportato l'adozione del provvedimento originario. La proroga è ordinata con decreto motivato del Giudice Inquirente, sottoposto alla procedura di riesame di cui all'articolo 53-*quinquies* ed alle eventuali impugnazioni di cui all'articolo 56.

4. La misura interdittiva del divieto di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali, o di esercitare funzioni di amministrazione e rappresentanza di persone, fisiche e giuridiche, ed enti, può essere ordinata per la durata massima di due mesi, prorogabile per altri due mesi con provvedimento motivato del Giudice Inquirente circa il permanere delle esigenze cautelari. Il provvedimento di proroga è sottoposto alla procedura di riesame di cui all'articolo 53-*quinquies* ed alle eventuali impugnazioni di cui all'articolo 56.

5. In ogni caso, allo scadere dei termini complessivi di cui ai superiori commi, le misure detentive e interdittive perdono efficacia.

Art. 53-quater (Violazione delle misure)

1. Qualora il prevenuto violi le prescrizioni inerenti una misura cautelare personale, il Giudice Inquirente può disporre la sostituzione o il cumulo con altra misura più grave, tenuto conto delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

Art. 53-quinquies (Riesame)

1. Il Giudice Inquirente provvede sull'applicazione, sulla proroga e sulla revoca delle misure cautelari personali nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive.

2. Il Giudice Inquirente nel provvedimento motivato deve, a pena di nullità, indicare il reato per il quale si procede, i fatti e le circostanze che integrano in concreto i gravi indizi di colpevolezza e le specifiche esigenze cautelari, nonché le ragioni per le quali misure meno afflittive sarebbero inidonee.

3. Qualora, al momento in cui è depositato in Cancelleria il provvedimento del Giudice Inquirente che ordina l'applicazione di una misura cautelare personale, il fascicolo istruttorio in cui si procede sia interamente o in parte sottoposto al regime di cui all'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n.93 e sue successive modifiche, il Giudice Inquirente deposita contestualmente l'elenco degli atti utilizzati per l'adozione della misura, a pena di inefficacia di quest'ultima.
4. Il Cancelliere provvede immediatamente alla formazione del fascicolo del riesame, contenente copia del provvedimento che ordina l'applicazione della misura cautelare personale e dell'elenco degli atti contestualmente depositato, nonché copia di tutti gli atti e documenti indicati dal Giudice Inquirente nel medesimo elenco, e trasmette l'incarto a un Commissario della Legge diverso dall'Inquirente individuato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni per l'organizzazione del lavoro giudiziario, il quale, nella veste di Giudice per il riesame, provvede alla conferma, modifica o revoca della misura.
5. La polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione, eseguita la misura, deposita presso la Cancelleria del Tribunale copia del rapporto di esecuzione per il Giudice preposto al riesame.
6. Entro novantasei ore dal deposito della copia del rapporto di esecuzione, il Giudice preposto al riesame, previo avviso alle parti interessate, svolge apposita udienza istruttoria, cui può partecipare il prevenuto anche tramite il proprio difensore e prende parte il Procuratore del Fisco.
7. Sino all'udienza di riesame il Procuratore del Fisco ed il difensore del prevenuto possono consultare gli atti del fascicolo del riesame, ferma restando la riservatezza degli stessi nei confronti delle altre parti del procedimento. Il Procuratore del Fisco ed il difensore del prevenuto, ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza di riesame, hanno facoltà di depositare memorie destinate al Giudice preposto al riesame.
8. Il Giudice preposto al riesame, sentito il Procuratore del Fisco ed eventualmente il difensore del prevenuto, all'esito dell'udienza pronuncia entro quarantotto ore ordinanza motivata di conferma, revoca o sostituzione della misura con altra meno afflittiva, valutandone i presupposti di legittimità in fatto e diritto sulla base degli atti del fascicolo del riesame.
9. Nel caso in cui il Giudice preposto al riesame revochi la misura cautelare, il Giudice Inquirente titolare adotta immediatamente i provvedimenti di competenza in ordine al rilascio del prevenuto o comunque alla cessazione degli effetti della misura.
10. Il Giudice preposto al riesame dispone che l'ordinanza con cui conferma, modifica o revoca la misura cautelare sia immediatamente comunicata al Giudice Inquirente e notificata al Procuratore del Fisco e al prevenuto presso il difensore. In caso di modifica o revoca della misura, il fascicolo del riesame resta depositato in Cancelleria, ma non può essere osteso alle parti sino ad autorizzazione del Giudice Inquirente.
11. Qualora l'ordinanza di riesame confermi la misura, gli atti del fascicolo del riesame sono depositati in Cancelleria, a disposizione dei difensori del prevenuto che abbiano partecipato all'udienza di riesame e del Procuratore del Fisco, fermi restando gli ulteriori effetti del regime di cui all'articolo 5 della Legge n.93/2008 e sue successive modifiche nei confronti delle altre parti del procedimento.
12. Se, nel corso del procedimento di riesame e sino al deposito della relativa ordinanza, il Giudice Inquirente revoca l'originaria misura, il procedimento di riesame si estingue. In caso di modifica o sostituzione della misura nel corso del riesame, i termini di cui al comma 6 si rinnovano decorrendo dal deposito del nuovo rapporto di esecuzione ed il giudizio di riesame verte sulla misura come sostituita o modificata.
13. Se nel corso dello stesso procedimento siano adottate molteplici misure cautelari personali, il Giudice preposto al riesame della prima misura eseguita, individuato secondo i criteri di cui al comma 4, è competente per le ulteriori procedure di riesame.
14. Avverso l'ordinanza di riesame può essere proposto reclamo al Giudice d'Appello penale ai sensi del successivo articolo 56. Il prevenuto e il difensore possono direttamente proporre reclamo avverso il provvedimento del Giudice Inquirente che dispone una misura cautelare personale. La proposizione diretta del reclamo estingue la procedura di riesame.

Art. 54
(Revoca o modifica)

1. Nel corso dell'indagine, il prevenuto ed il Procuratore del Fisco possono proporre istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale con un'altra meno grave quando emergano nuovi fatti o circostanze, tali da far ritenere il venir meno o l'attenuazione delle esigenze cautelari.
2. Il Giudice Inquirente notifica al Procuratore del Fisco l'istanza di revoca o di modifica della misura depositata dal prevenuto. Il Procuratore del Fisco ha facoltà di depositare memorie entro le successive novantasei ore. Il Giudice Inquirente che ha adottato la misura si pronuncia sull'istanza entro dieci giorni rigettandola o accogliendola anche in parte.
3. Avverso il provvedimento del Giudice Inquirente il prevenuto e il Procuratore del Fisco hanno facoltà di proporre reclamo ai sensi del successivo articolo 56.
4. Il Giudice Inquirente procede in ogni caso d'ufficio alla immediata revoca o sostituzione della misura con un'altra meno grave se sussistono i presupposti di cui al comma 1.

Art. 55
(Mandato di comparizione)

1. Il mandato di comparizione può essere emesso contro quegli imputati non soggetti a misure di coercizione personale.
2. In tutti i casi in cui si fa luogo al mandato di comparizione, il prevenuto ha l'obbligo di ripresentarsi ogni qualvolta venga chiamato.

Art. 56
(Impugnazioni)

1. Avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali il prevenuto ed il Procuratore del Fisco possono proporre reclamo al Giudice d'Appello penale entro dieci giorni dalla loro notificazione od esecuzione. Il termine è prorogabile di ulteriori dieci giorni in favore del prevenuto che ne faccia espressa e tempestiva richiesta.
2. Avverso le ordinanze emesse dal Giudice d'Appello il difensore del prevenuto e il Procuratore del Fisco possono ricorrere per motivi di legittimità innanzi al Giudice per la Terza Istanza penale, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza.

Art. 57
(Libertà su cauzione)

1. Il Commissario della Legge può subordinare il beneficio della libertà su cauzione al deposito vincolato di una somma a titolo di cauzione, che determina nell'ammontare, avuto riguardo alla natura, all'entità del reato ed alle condizioni economiche dell'imputato.
2. Il prevenuto può chiedere ed ottenere che, in luogo del deposito, la cauzione e la somma presumibilmente occorrente per coprire le spese processuali vengano garantite da un fideiussore. In tal caso il fideiussore si obbliga sottoscrivendo il relativo verbale avanti al Commissario della Legge.
3. Il prevenuto posto in libertà provvisoria deve eleggere domicilio per le notifiche nel territorio della Repubblica di San Marino.
4. Il Commissario della Legge può altresì disporre che la persona liberata venga sottoposta, per tutto il periodo del giudizio o fino alla revoca del mandato di arresto, alla vigilanza di polizia od al sistema di controllo previsto dall'articolo 64 del Codice Penale.
5. Nel caso di violazione degli obblighi imposti, così come nel caso di esito negativo dell'esperimento, il Commissario della Legge revoca il beneficio della libertà ed ordina il nuovo arresto del prevenuto.

Art. 58
(Difesa a piede libero)

1. Il prevenuto che accede al beneficio di cui all'articolo 57, comma 1, viene rilasciato ed abilitato a difendersi a piede libero, previo però formale precetto che debba presentarsi ad ogni chiamata della giustizia, e che, qualora formalmente citato non si presenti, perderà la somma data in cauzione.

Art. 58-bis
(Misure cautelari reali)

1. Le misure cautelari reali sono il sequestro conservativo, l'iscrizione anticipata del privilegio generale di cui all'articolo 144 del Codice Penale nei registri tenuti presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria, il sequestro preventivo e il sequestro strumentale alla confisca.

Art. 58-ter
(Presupposti)

1. Il sequestro conservativo e l'iscrizione anticipata del privilegio generale sono misure dirette a garantire il pagamento della sanzione pecuniaria da parte del prevenuto ed il soddisfacimento delle obbligazioni di natura privatistica e pubblicistica discendenti dal reato di cui all'articolo 140 del Codice Penale.

2. Le misure di cui al comma precedente possono essere disposte quando sussistono i seguenti presupposti:

- il *fumus commissi delicti*, ossia la sussistenza di fondati indizi di colpevolezza;
- il *periculum in mora*, ossia il pericolo concreto ed attuale che il debitore disperda il proprio patrimonio nelle more del processo.

3. La concorrenza della misura deve essere proporzionata all'entità della sanzione pecuniaria applicabile al caso concreto e/o al presunto valore delle obbligazioni in ordine alle quali viene richiesta la garanzia.

4. Non possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni che in base alle disposizioni civili vigenti sono impignorabili.

5. Qualora l'imputato o il terzo responsabile civile offrano una congrua cauzione, il Giudice ordina immediatamente la revoca del sequestro e/o la cancellazione dell'iscrizione anticipata del privilegio.

Art. 58-quater
(Sequestro conservativo e iscrizione anticipata di privilegio)

1. La parte civile può chiedere l'adozione del sequestro conservativo o l'iscrizione anticipata del privilegio generale nei confronti del prevenuto o del terzo responsabile civile in ogni stato e grado del procedimento, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal reato di cui all'articolo 140, numeri 2 e 3 del Codice Penale.

2. Il Procuratore del Fisco può chiedere l'adozione del sequestro conservativo o l'iscrizione anticipata del privilegio generale nei confronti del prevenuto in ogni stato e grado del procedimento, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario.

3. Il Giudice che procede provvede con ordinanza motivata nel termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza. Il provvedimento deve enunciare, a pena di nullità, la fattispecie penale perseguita, i fatti e le circostanze che integrano i requisiti del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*, nonché la concorrenza della misura disposta, di cui indica l'ammontare.

Art. 58-quinquies
(Sequestro preventivo)

1. Il Giudice dispone il sequestro preventivo delle cose pertinenti al reato quando sussiste il requisito del *fumus commissi delicti* e vi è pericolo concreto ed attuale che la libera disponibilità dei beni aggravi o protragga le conseguenze del reato, oppure agevoli la commissione di altri reati.
2. Il Giudice che procede provvede con ordinanza motivata d'ufficio oppure nel termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza della persona offesa, della parte civile o del Procuratore del Fisco. Il provvedimento deve enunciare, a pena di nullità, il reato per cui si procede, i fatti e le circostanze che integrano i requisiti del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*, e la compiuta descrizione dei beni oggetto di sequestro. Il Giudice nel disporre la misura si attiene ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.
3. Gli appartenenti alle forze di polizia possono disporre il sequestro preventivo quando per motivi di urgenza e necessità non è possibile attendere il provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il verbale delle operazioni compiute è trasmesso entro quarantotto ore al Giudice Inquirente il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive novantasei ore, a pena di decadenza della misura.

Art. 58-sexies
(Sequestro preventivo a fini di confisca e confisca in caso di estinzione del reato)

1. In ogni fase del procedimento il Giudice individua le cose destinate alla confisca ai sensi dell'articolo 147, primo e secondo comma, quelle di cui debba essere ordinata la confisca nei casi di cui all'articolo 147, ottavo e nono comma, e, nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 147, decimo comma, del Codice Penale, il denaro e le altre utilità di cui l'indagato o l'imputato non giustifichi la legittima provenienza. Se ritiene che la libera disponibilità di tali beni in capo ai detentori possa pregiudicare la confisca, il Giudice ne dispone il sequestro con decreto motivato.
2. Se nel corso delle indagini viene disposto il sequestro di beni ai sensi del comma precedente, il Giudice Inquirente, in caso di archiviazione per estinzione del reato, con decreto motivato circa la sussistenza del fatto di reato e la qualificazione giuridica dei beni sequestrati e destinati alla confisca ai sensi dell'articolo 147 del Codice Penale, dispone che il sequestro sia mantenuto. Il procedimento, in contraddittorio con il soggetto gravato dal sequestro e con gli eventuali terzi di buona fede, prosegue al solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 147 del Codice Penale, escluse quelle derivanti dall'estinzione del reato. Il Giudice Inquirente, se accerta che sussistono le condizioni di cui all'articolo 147 del Codice Penale, dispone con sentenza la confisca dei beni.
3. Nel giudizio, con la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato pronunciata nei confronti dell'imputato gravato dal sequestro di beni di cui al comma 1, il Giudice, valutata la sussistenza del fatto di reato e la qualificazione giuridica dei beni sequestrati e destinati alla confisca ai sensi dell'articolo 147 del Codice Penale, dispone la confisca dei beni.
4. Il Giudice provvede con le modalità di cui al comma 2 o 3, secondo la fase del procedimento, anche in relazione al denaro e alle utilità sottoposte a sequestro ai sensi del comma 1 e destinate alla confisca di cui all'articolo 147, decimo comma, del Codice Penale, se, con il provvedimento di archiviazione o con la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, siano comunque ritenuti sussistenti il fatto di reato e la responsabilità del detentore e il valore dei beni sequestrati risulti sproporzionato all'entità dei redditi legittimamente percepiti, alle attività economiche dichiarate o al tenore di vita abituale.
5. In caso di estinzione del reato, qualora il Giudice non disponga la prosecuzione del giudizio ai sensi del comma 2 o non provveda alla confisca contestualmente al proscioglimento ai sensi del comma 3, il sequestro perde efficacia e il Giudice dispone la restituzione dei beni agli aventi diritto.
6. In caso di morte dell'interessato, il procedimento per l'applicazione della confisca prosegue nei confronti degli eredi o dei legatari.

7. Nel caso di sequestro disposto ai sensi del comma 1 e ai fini di cui all'articolo 147, secondo comma, del Codice Penale, il Giudice ordina la confisca dei beni con il provvedimento di archiviazione o con la sentenza che definisce il grado di giudizio.

8. Avverso il provvedimento che ordina la confisca dei beni in caso di estinzione del reato sono ammessi i rimedi ordinari e quello previsto dall'articolo 199-bis.

*Art. 58-septies
(Riesame)*

1. Nel caso in cui le misure cautelari reali vengano adottate dal Giudice Inquirente si applica la procedura di riesame prevista dall'articolo 53-quinquies.

*Art. 58-octies
(Dissequestro e cancellazione dell'iscrizione anticipata)*

1. Il prevenuto, il responsabile civile, il terzo destinatario della misura ed il Procuratore del Fisco possono proporre istanza di dissequestro, anche limitata ad alcuni beni, o di cancellazione dell'iscrizione anticipata del privilegio generale se emergono nuovi fatti o circostanze tali da far ritenere il venir meno di uno dei presupposti previsti per l'adozione della misura o l'attenuazione delle esigenze cautelari.

2. Il Giudice notifica l'istanza del prevenuto, del responsabile civile o del terzo destinatario della misura al Procuratore del Fisco, il quale ha facoltà di depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

3. Il Giudice che ha adottato la misura si pronuncia sull'istanza entro trenta giorni rigettandola o accogliendola in tutto o in parte.

4. Avverso il provvedimento del Giudice il prevenuto e il Procuratore del Fisco hanno facoltà di proporre reclamo ai sensi dell'articolo 58-nonies.

*Art. 58-nonies
(Impugnazioni)*

1. Avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali il prevenuto, il responsabile civile, il terzo destinatario della misura ed il Procuratore del Fisco possono proporre direttamente reclamo al Giudice d'Appello penale entro trenta giorni dalla loro notificazione od esecuzione. La proposizione diretta del reclamo rende inammissibile la procedura di riesame.

2. Avverso le ordinanze emesse dal Giudice d'Appello le parti ed il terzo destinatario della misura, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, possono ricorrere per vizi di legittimità innanzi al Giudice per la Terza Istanza penale.”.

Art. 2
(Misure cautelari reali)

1. Gli articoli da 58-bis a 67 del Capitolo IX del Codice di Procedura Penale sono sostituiti dai seguenti articoli 58-decies, 58-undecies, 58-duodecies, 58-terdecies, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67:

*“Art. 58-decies
(Sequestro probatorio)*

1. Il Giudice, con decreto motivato, ordina il sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti che siano necessarie per l'accertamento dei fatti.

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

3. Il Giudice o il personale di polizia giudiziaria delegato dall'autorità giudiziaria, può esaminare ed acquisire copia di atti, documenti, corrispondenza, dati e informazioni contenuti in programmi informatici presso gli istituti finanziari nonché procedere al sequestro di atti, documenti e corrispondenza, titoli, valori, somme depositate e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, sebbene non appartengano all'imputato o non siano iscritti a suo nome.

4. Il decreto con il quale è disposta l'acquisizione presso gli istituti finanziari di copia della documentazione è notificato al Procuratore del Fisco e al soggetto finanziario presso il quale sono esaminati o acquisiti i documenti.

*Art. 58-undecies
(Dissequestro)*

1. Il Giudice dispone tempestivamente il dissequestro dei beni, ordinandone la restituzione agli aventi diritto, non appena il vincolo apposto sugli stessi non sia più necessario a fini investigativi, purché non si tratti di beni suscettibili di confisca ai sensi dell'articolo 147 del Codice Penale. In tal caso, il provvedimento che ordina o convalida il sequestro probatorio precisa che il vincolo apposto sui beni costituisce altresì sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 58-sexies.

*Art. 58-duodecies
(Sequestro disposto dalle forze di polizia)*

1. Quando per motivi di urgenza e necessità non è possibile attendere il provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli appartenenti alle forze di polizia procedono di loro iniziativa al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. Il verbale delle operazioni compiute è trasmesso entro quarantotto ore al Giudice Inquirente il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive novantasei ore, a pena di decadenza della misura.

*Art. 58-terdecies
(Impugnazioni)*

1. Avverso il provvedimento di sequestro probatorio il prevenuto, il terzo proprietario dei beni sequestrati ed il Procuratore del Fisco possono proporre reclamo al Giudice d'Appello penale entro trenta giorni dalla loro notificazione od esecuzione.

2. Avverso le ordinanze emesse dal Giudice d'Appello il prevenuto, il terzo proprietario dei beni sequestrati ed il Procuratore del Fisco, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, possono ricorrere per vizi di legittimità innanzi al Giudice per la Terza Istanza penale.

*Art. 59
(Sequestro in sede di arresto)*

1. Eseguendosi l'arresto di un imputato, si assicurano le armi e qualunque oggetto che può credersi abbia servito o sia stato destinato a commettere il reato, come anche ogni oggetto che possa esserne conseguenza, od avervi relazione, od essere influente in qualsiasi modo al discoprimiento della verità.

Art. 60

(Modalità del sequestro in caso di arresto)

1. E' cura speciale di chi eseguisce l'arresto, che niuno di tali oggetti venga occultato, o passato in altre mani, od alterato nella sua essenza.

Art. 61

(Divieto di ingresso)

1. A questo effetto, se l'arresto segue in una casa od altro luogo chiuso, l'esecutore non permette ad alcuno di entrarvi od uscirne prima che l'operazione abbia avuto il suo termine.

Art. 62

(Rapporto)

1. Il capo della forza, che eseguisce l'arresto, stende immediatamente un rapporto, in cui descrive con precisione la qualità, la quantità e lo stato degli oggetti rinvenuti, il luogo, il tempo, le persone presso le quali sono stati trovati; fa osservare gli stessi oggetti a due testimoni, se possono senza grave difficoltà aversi, ed in mancanza di essi o di uno di loro, agli individui della forza, perché possano in appresso riconoscerli.

Art. 63

(Trasmissione del rapporto)

1. Il rapporto si esibisce senza indugio al Tribunale, ed il Cancelliere lo inserisce originalmente negli allegati del processo.

Art. 64

(Oggetti trasportabili)

1. Gli oggetti rinvenuti, qualora possano trasportarsi, sono rimessi al Cancelliere che ne fa confronto col rapporto, e fa annotazione in processo del ricevimento degli oggetti facendone descrizione.

Art. 65

(Oggetti non trasportabili)

1. Se gli oggetti non possono trasportarsi, il capo della forza fa chiudere il luogo ove si trovano, con apporvi le biffe in legno, cautelandole con liste sovrapposte di carta e con sigillo di ceralacca, e trasporta seco la chiave, che viene da lui consegnata insieme col rapporto al Cancelliere.

Art. 66

(Custodia degli oggetti non trasportabili)

1. Se il locale non può chiudersi, lascia a custodia del medesimo una o due Guardie finché il Funzionario Inquirente, previo accesso sul luogo ed analoga descrizione degli oggetti da farsi nel processo, nomina un depositario idoneo, il quale si obblighi di conservare intatti gli oggetti stessi per tutti gli effetti di giustizia.

Art. 67
(Oggetti trasportabili)

1. Il Funzionario Inquirente prende in seguito le opportune disposizioni, affinché gli oggetti non deperiscano se giovi alla giustizia il conservarli, ovvero siano restituiti se non sia più necessario di ritenerli.”.

Art. 3
(Abrogazione dell'articolo 145 del Codice Penale)

1. È abrogato l'articolo 145 del Codice Penale.

CAPO II
PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Art. 4
(Particolare tenuità del fatto)

1. Dopo l'articolo 69 del Codice Penale è aggiunto l'articolo 69-bis:

“Art. 69-bis
(Particolare tenuità del fatto)

1. Il Giudice Inquirente dispone l'archiviazione quando, nei reati per i quali è prevista, senza tenere conto delle circostanze, la pena detentiva non superiore nel massimo alla prigionia di secondo grado, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, il fatto è di particolare tenuità e il reato non abbia ad oggetto comportamenti plurimi, abituali e reiterati.
2. Il fatto non può essere ritenuto di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili o con crudeltà, ha adoperato sevizie o ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa, ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
3. Nel giudizio, la punibilità è esclusa se il Giudice ritiene il fatto di particolare tenuità.
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.”.

CAPO III
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'APPELLO

Art. 5
(Appello)

1. L'articolo 193 del Codice di Procedura Penale è così sostituito:

“Art. 193
(Motivi di appello)

1. I motivi di appello, con specifica indicazione dei punti della sentenza a cui la doglianza si riferisce, devono essere presentati al Cancelliere del Tribunale, dal Procuratore del Fisco e dai

difensori delle parti e da loro sottoscritti, tranne che non siano stati presentati dal prevenuto o dal suo procuratore speciale, in una con la dichiarazione di appello, nel termine perentorio di sessanta giorni a partire dalla notifica dell'avviso dell'avvenuto deposito della sentenza.”.

Art. 6
(Procedimento di appello)

1. L'articolo 197 del Codice di Procedura Penale è così sostituito:

“Art. 197
(Procedimento)”

1. Nel giudizio di appello le parti produrranno le loro difese e prenderanno le loro conclusioni secondo l'ordine e nei termini fissati negli articoli 157 e 158, con le sanzioni previste nell'articolo 159, in caso di inosservanza, a partire dal giorno di presentazione o di deposito dei motivi per gli ultimi presentati.

2. Il Giudice d'Appello può richiedere con ordinanza al Giudice Inquirente di rinnovare gli atti istruttori affetti da nullità e di compiere nuovi atti istruttori.

3. Il Giudice d'Appello può disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di nuove prove, solo se lo ritiene assolutamente necessario per decidere. Se la prova è sopravvenuta o è stata scoperta dopo la sentenza di primo grado, il Giudice ne dispone l'assunzione se non è manifestamente superflua o irrilevante o vietata dalla legge. Dispone altresì la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di appello del Procuratore del Fisco contro una sentenza di assoluzione per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, se questa è rilevante e decisiva.”.

Art. 7
(Giudizio di appello)

1. L'articolo 198 del Codice di Procedura Penale è così sostituito:

“Art. 198
(Giudizio di appello)”

1. Eseguite le procedure previste dall'articolo 197, comma 1, il fascicolo viene trasmesso dal Commissario della Legge al Giudice d'Appello, che emette il decreto di citazione a comparire ad una pubblica udienza per la discussione del processo, da notificare, a cura del Cancelliere, al Procuratore del Fisco nonché alle parti private, anche se non appellanti, e ai loro difensori almeno trenta giorni prima della data fissata.

2. Accertata la regolare costituzione delle parti, prendono la parola nell'ordine il difensore della parte civile, il Procuratore del Fisco, il difensore dell'imputato e, se lo richiede, l'imputato.

3. Conclusa la discussione, il Giudice d'Appello (a) pronuncia sentenza con la quale annulla, conferma o riforma la sentenza appellata ovvero, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 229, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, rinvia gli atti al Giudice che procedeva quando si è verificata la nullità, ovvero (b) riserva la decisione, per depositare la sentenza, completa del dispositivo e della motivazione, nel termine di tre mesi: in tal caso la sentenza è pubblicata dal Commissario della Legge, previa notificazione, dell'avviso di tale pubblicazione, ai soggetti indicati nel comma 1.

4. La sentenza del Giudice d'Appello assume immediata efficacia esecutiva con la lettura del dispositivo, oppure con la pubblicazione della sentenza quale prevista nella lettera (b) del comma 3.

5. In caso di applicazione dell'articolo 197, comma 2, le parti dovranno produrre nuovamente le loro difese e conclusioni a norma dell'articolo 197, comma 1: l'ulteriore udienza di discussione sarà fissata e si svolgerà secondo le modalità indicate nei commi precedenti.”.

CAPO IV MODIFICHE AL GIUDIZIO DI TERZA ISTANZA

Art. 8 *(Accesso al giudizio in terza istanza)*

1. Dopo l'articolo 199 del Codice di Procedura Penale è aggiunto l'articolo 199-bis:

“Art. 199-bis (Ricorso in terza istanza)

1. Se la sentenza di secondo grado abbia riformato quella di primo grado di proscioglimento o abbia inflitto all'imputato una pena più grave per specie e quantità, il Giudice per la Terza Istanza, se non dichiara inammissibile o rigetta il ricorso dell'imputato, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice d'Appello per nuovo giudizio, o, se ritiene superfluo il rinvio e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e delibera il passaggio in giudicato di quella di primo grado.
2. Se nel giudizio di appello è mancato l'esame di uno o più, specifici, motivi di appello, il Giudice per la Terza Istanza valuta i motivi omessi e decide la causa, confermando la sentenza impugnata o, in riforma di questa, adottando i provvedimenti necessari.
3. Se nel giudizio di appello risulta violato il principio del contraddittorio, il Giudice per la Terza Istanza, se rileva che il ricorso è fondato, annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice d'Appello per nuovo giudizio.
4. Se nella sentenza di secondo grado sia stata disposta una confisca in assenza di condanna, il Giudice di Terza Istanza, se ritiene fondato il ricorso, può annullare la confisca in tutto o in parte.
5. Il ricorso è presentato alla Cancelleria Penale dalla parte interessata e dal Procuratore del Fisco, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello.
6. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza di appello e la decorrenza del termine di prescrizione del reato sino alla pronuncia del Giudice per la Terza Istanza.
7. La Cancelleria provvede alla notifica del ricorso alle parti ed al Procuratore del Fisco, eseguite le quali trasmette il fascicolo al Giudice per la Terza Istanza.
8. Il Giudice per la Terza Istanza accorda alle parti ed al Procuratore del Fisco il termine di trenta giorni per il deposito di eventuali memorie e deduzioni. L'udienza di discussione deve essere celebrata entro trenta giorni dal decorso di tale termine.
9. La decisione è depositata entro tre mesi dall'udienza di discussione ed è notificata a cura della Cancelleria alle parti e al Procuratore del Fisco.”.

CAPO V PATTEGGIAMENTO

Art. 9 *(Patteggiamento)*

1. Dopo l'articolo 136 del Codice di Procedura Penale è aggiunto l'articolo 136-bis:

“Art. 136-bis
(Patteggiamento)

1. Il prevenuto, dopo la notifica dell'avvenuto deposito degli atti del processo ai sensi dell'articolo 136, può, personalmente o tramite procuratore speciale, chiedere l'applicazione, nella specie e nella misura indicata nella richiesta, di una pena detentiva e di una pena pecuniaria se prevista congiuntamente, diminuite fino a un terzo, quando la pena detentiva, tenuto conto delle circostanze e diminuita per il rito, non supera sei anni.
2. La richiesta è presentata personalmente dall'interessato oppure tramite procuratore speciale, con atto sottoscritto e depositato in Cancelleria.
3. Nei procedimenti per i misfatti previsti dagli articoli 371, 372, 373, 374, 374-ter del Codice Penale, o comunque per misfatti commessi in danno del patrimonio dello Stato, di enti pubblici, di soggetti partecipati dallo Stato e di soggetti autorizzati che esercitano attività riservate ai sensi dell'Allegato 1, della Legge 17 novembre 2005 n.165, l'ammissibilità della richiesta è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
4. Il deposito della richiesta sospende il giudizio nei confronti del prevenuto sino al provvedimento che decide sulla stessa. Il Giudice Inquirente trasmette immediatamente la richiesta al Procuratore del Fisco, il quale, nel termine di cinque giorni, esprime il parere. Il parere negativo del Procuratore del Fisco è vincolante e determina l'inammissibilità della richiesta da parte del Giudice Inquirente.
5. Acquisito il parere favorevole del Procuratore del Fisco, il Giudice Inquirente trasmette immediatamente gli atti al Giudice Decidente.
6. Se vi è stato il parere favorevole del Procuratore del Fisco e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, l'imputato non lo ha commesso o manca una condizione di procedibilità, il Giudice, sulla base degli atti e senza formalità di procedura, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dal richiedente, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione. Se vi è costituzione di parte civile, il Giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. La pronuncia della sentenza di applicazione della pena nei confronti di un imputato non costituisce ragione di incompatibilità nei giudizi a carico dei coimputati.
7. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il Giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.
8. La sentenza di applicazione della pena, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 147 del Codice Penale.
9. La sentenza di applicazione della pena, salve diverse disposizioni di legge, è equiparata a una pronuncia di condanna, ma non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi.
10. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un misfatto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un misfatto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
11. Nel caso di parere negativo del Procuratore del Fisco e di inammissibilità della richiesta da parte del Giudice Inquirente, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il Giudice, sentito il Procuratore del Fisco, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza di applicazione della pena.

12. L'imputato può proporre appello contro la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti all'espressione della sua volontà, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

13. Ogni parere del Procuratore del Fisco dev'essere motivato.”.

CAPO VI
MODIFICHE ALLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N.93

Art. 10

(Modifica all'articolo 2 della Legge 17 giugno 2008 n.93)

1. All'articolo 2 della Legge 17 giugno 2008 n.93 è aggiunto il seguente comma 6 bis:

“6 bis. Chiunque può richiedere al Cancelliere, anche tramite il proprio difensore, il rilascio di un certificato da cui emerge nei propri confronti l'iscrizione di notizia di reato, ad esclusione dei casi in cui l'istruttoria è svolta in regime di temporanea segretezza.”.

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 3 della Legge 17 giugno 2008 n.93)

1. L'articolo 3 della Legge 17 giugno 2008 n.93 è così sostituito:

“Art. 3
(Diritto alla difesa)”

1. Eccettuati i casi previsti dal successivo articolo 5, il Giudice Inquirente svolge l'attività istruttoria, nel pieno rispetto del diritto della difesa del prevenuto, delle prerogative del Procuratore del Fisco e dei diritti delle parti private tutelati dalla legge in sede penale.

2. Il prevenuto e il Procuratore del Fisco hanno piena facoltà di proporre difese, memorie e deduzioni e hanno altresì diritto di esaminare e di estrarre copia di tutti gli atti del fascicolo ivi compresa la registrazione della notizia di reato. Il Giudice Inquirente deve fare in modo che essi possano partecipare ovvero essere rappresentati agli incumbenti istruttori, dandone avviso in tempo utile.

3. Fatta eccezione per gli atti processuali contenenti dati e notizie coperti da segreto bancario ai sensi dell'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165, la parte lesa, ritualmente costituita in giudizio, ha diritto di ricevere su sua richiesta copia degli atti processuali e di proporre in qualunque fase del processo memorie, istanze o documentazione; può richiedere al Giudice Inquirente, che motiva la decisione sulla istanza, di assistere, eventualmente solo attraverso il difensore o perito, anche nella fase istruttoria ad accessi, perquisizioni e perizie. Il Giudice Inquirente nega l'autorizzazione nel caso la richiesta formulata dalla parte lesa, ritualmente costituita in giudizio, rappresenti grave pregiudizio dei diritti di difesa del prevenuto, ovvero sia in contrasto con fondamentali esigenze di riservatezza delle indagini, o con il segreto bancario, o con il regime di cui al successivo articolo 5.

4. La parte lesa ha l'obbligo di partecipare ai confronti con il prevenuto disposti dal Giudice Inquirente.

5. Restano ferme le facoltà della Polizia Giudiziaria che ha il compito di ricercare d'iniziativa, nel rispetto delle garanzie di legge, gli elementi utili alle indagini, salvo diverse e specifiche indicazioni impartite dal Giudice, al quale dovrà essere comunque comunicata nel più breve tempo

possibile la notizia di reato ed ogni elemento utile alle indagini in corso.

6. Sono affetti da nullità gli atti istruttori adottati dal Giudice Inquirente qualora lo stesso non abbia consentito al prevenuto, alla parte lesa ritualmente costituita e al Procuratore del Fisco di partecipare agli incumbenti, ad eccezione delle acquisizioni documentali e fatto salvo quanto previsto all'articolo 5. La nullità concerne l'atto posto in essere in violazione di tale disposizione e tutti gli atti successivi che da esso dipendono e determina altresì l'inutilizzabilità delle prove assunte in forza degli stessi. La nullità deve essere eccepita dal prevenuto o dal Procuratore del Fisco o dalla parte lesa ritualmente costituita o può essere rilevata d'ufficio dal Giudice non oltre l'apertura dell'istruttoria dibattimentale. La nullità è sanata se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirla. Il Giudice Inquirente, appena rilevata nullità, ha l'obbligo di rinnovare, nel più breve tempo, l'atto nullo e quelli successivi cui la nullità si estende, curando che essi vengano eseguiti nel rispetto delle norme poste a tutela dei diritti di difesa.”.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 4 della Legge 17 giugno 2008 n.93)

1. L'articolo 4 della Legge 17 giugno 2008 n.93 è così sostituito:

“Art. 4

(Comunicazione giudiziaria)

1. Nel termine perentorio di novanta giorni dalla iscrizione nominativa della notizia di reato o dalle sue successive integrazioni, ad eccezione dei casi di cui al successivo articolo 5, al prevenuto e al Procuratore del Fisco deve pervenire il provvedimento del Giudice Inquirente con il quale si indicano gli elementi di fatto e di diritto del reato per il quale si sta procedendo, così come iscritti nel registro delle notizie di reato di cui al precedente articolo 2, salvo che il fascicolo non sia stato archiviato.

2. La comunicazione giudiziaria viene inoltrata al prevenuto a mezzo di plico raccomandato, confezionato in modo da garantirne la riservatezza ovvero tramite altro mezzo atto ad assicurarne la riservatezza e la prova della ricezione. Il provvedimento s'intende validamente consegnato al destinatario in forza della ricevuta di accettazione della raccomandata. In caso di invio tramite altri mezzi aventi valore legale, la consegna risulta dal corrispondente certificato di ricezione.

3. Nel caso di prevenuto residente all'estero, il Giudice può disporre che la comunicazione giudiziaria, oltre ad essere inoltrata nelle modalità di cui al comma 2, venga altresì notificata al destinatario, richiedendo a tal fine assistenza giudiziaria internazionale. In tale ipotesi la comunicazione giudiziaria notificata al prevenuto si intende validamente consegnata anche qualora l'inoltro tramite plico raccomandato abbia avuto esito negativo.

4. Il provvedimento cautelare che espone compiutamente al prevenuto gli elementi di fatto e di diritto del reato per il quale si sta procedendo, qualora inoltrato entro i termini di cui ai commi 1 e 8, esplica gli stessi effetti della comunicazione giudiziaria per le finalità di cui al presente articolo.

5. Qualora al momento dell'iscrizione nominativa della notizia di reato non risulti in atti la residenza attuale del prevenuto o altro luogo in cui la comunicazione possa essere inviata, il Giudice inquirente dispone tempestivamente gli accertamenti di polizia giudiziaria volti ad identificare la residenza attuale del prevenuto e contestualmente provvede alla notifica della comunicazione giudiziaria al difensore d'ufficio.

6. Il prevenuto s'intende irreperibile quando hanno avuto esito negativo tutte le ricerche volte ad ottenere informazioni circa la sua attuale residenza o domicilio effettuate mediante:

- a) richiesta alle locali Forze dell'Ordine;
- b) rogatorie internazionali dirette alle Autorità giudiziarie del Paese di ultima residenza nota del prevenuto e della Nazione di cui lo stesso risulta essere cittadino, qualora tali dati anagrafici siano evincibili dagli atti del procedimento;

c) richiesta diretta all'ufficio anagrafico del comune di ultima residenza nota del prevenuto, qualora residente in Italia.

7. La dichiarazione di irreperibilità sospende l'istruttoria nei confronti del prevenuto. Il Giudice Inquirente dichiara la sospensione dell'istruttoria nei confronti del prevenuto irreperibile con decreto notificato al Procuratore del Fisco ed alla parte lesa, ritualmente costituita, e al difensore d'ufficio. Il termine di cui al successivo articolo 6, comma 2, rimane sospeso fino alla sopravvenuta scoperta della residenza o della domiciliatura attuale del prevenuto.

8. Qualora emergano in seguito elementi atti a identificare il domicilio, la residenza del prevenuto o comunque il luogo in cui possa essere validamente effettuata la comunicazione di cui al comma 1, la dichiarazione di irreperibilità si intende revocata e il Giudice Inquirente inoltra la comunicazione giudiziaria al prevenuto nelle modalità di cui ai superiori commi 2 e 3 entro trenta giorni dal deposito della documentazione recante i dati anagrafici sino ad allora sconosciuti.

9. Una volta decorsi novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che il fascicolo sia secretato, il Giudice Inquirente non può, in difetto di attestazione di ricezione della comunicazione giudiziaria ed anche quando la mancata ricezione risulti per compiuta giacenza del plico postale, svolgere atti istruttori diretti alla raccolta e alla formazione delle prove, fatte salve le attività di acquisizione documentale per la cui assunzione non sia previsto il contraddittorio del prevenuto, ai sensi dell'articolo-3, comma 2.

10. L'invio della comunicazione giudiziaria, nei termini di cui ai commi 1 e 8 e nel rispetto delle forme e delle modalità stabilite nei commi che precedono, è atto la cui osservanza è prescritta a pena di nullità degli atti successivi. Tale nullità deve essere eccepita dal Procuratore del Fisco, dalle parti private costituite, o può essere rilevata d'ufficio dal Giudice non oltre l'apertura dell'istruttoria dibattimentale. E' sanata se il prevenuto ha rinunciato espressamente ad eccepirla o se lo stesso risulta essersi spontaneamente costituito nel fascicolo. Le prove eventualmente assunte oltre i termini di cui ai commi 1 e 8, e prima della avvenuta ricezione della comunicazione da parte del prevenuto, sono inutilizzabili ai fini del relativo giudizio. Possono essere raccolte le emergenze documentali e le prove per le quali la natura delle stesse o le circostanze in concreto fanno sì che il differimento degli incumbenti determini verosimilmente la futura impossibilità o l'inefficacia dell'attività istruttoria.

11. Accertata la nullità di cui al comma precedente, il Giudice Inquirente ha l'obbligo di inviare tempestivamente la comunicazione giudiziaria in modo conforme alla presente legge, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato, se tale termine non è ancora decorso, rinnovando gli atti colpiti da nullità.”.

Art. 13

(Sostituzione del comma 3 dell'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n.93)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n.93 è sostituito dal seguente:

“3. Il regime di segretezza temporanea dell'istruttoria o degli atti istruttori, che avrà conseguente validità anche nei confronti della Polizia Giudiziaria per l'esecuzione di attività delegate, si protrae solamente per il tempo strettamente necessario all'utile compimento degli atti. Esso non può comunque superare il periodo massimo di due terzi del termine fissato per la conclusione della fase istruttoria di cui al successivo articolo 6. Subito dopo la scadenza del termine il Cancelliere Penale mette il fascicolo processuale a disposizione delle parti, che ne possono trarre copia, senza necessità di provvedimenti di desecretazione o di autorizzazione da parte del Giudice Inquirente.”.

Art. 14

(Sostituzione del comma 5 dell'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n.93)

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n.93 è sostituito dal seguente:
- “5. Qualora il Giudice Inquirente richieda assistenza giudiziaria ad un'Autorità estera in regime di segretezza, questa si protrae - in deroga al termine di cui al comma 3 - limitatamente alla richiesta ed agli atti trasmessi ad evasione della stessa, non oltre il termine di trenta giorni dall'evasione.”.

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 6 della Legge 17 giugno 2008 n.93)

1. L'articolo 6 della Legge 17 giugno 2008 n.93 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Speditezza dei processi penali)

1. Il Giudice Inquirente, nel rispetto del principio della speditezza dei processi, provvede con celerità al completamento della fase istruttoria e, nel più breve tempo possibile, alla pubblicazione del processo con il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale o con il decreto di archiviazione.
2. In ogni caso, il Giudice Inquirente provvede alla pubblicazione del processo con il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale o con il decreto di archiviazione, entro il termine perentorio di: a) diciotto mesi, per i reati puniti con la pena della multa a giorni, della multa, dell'arresto, dell'interdizione, della prigionia di primo e secondo grado sole o congiunte tra loro; b) ventiquattro mesi per i reati puniti con la pena della prigionia di terzo e quarto grado sole o congiunte ad altra pena; c) trenta mesi per i reati puniti con la pena della prigionia di quinto e sesto grado sole o congiunte ad altra pena; d) trentasei mesi per i reati puniti con la pena della prigionia superiore al sesto grado sole o congiunte ad altra pena. Non si tiene conto degli aumenti o delle diminuzioni derivanti da eventuali circostanze.
3. Nel caso in cui il fascicolo sia iscritto per più reati, si ha riguardo a quello punito con la pena più grave.
4. Qualora nel corso delle indagini emergano condotte integranti ulteriori reati non evincibili dall'atto che originava l'apertura del fascicolo, oppure emergano ulteriori soggetti a carico dei quali iscriverne gli illeciti penali già perseguiti, il termine per la prescrizione processuale si interrompe ed inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risultano depositati gli elementi istruttori che giustificano l'aggiornamento del fascicolo. Se per il reato emerso nel corso delle indagini è prevista una pena più grave di quella contemplata per i reati già iscritti, si applica all'intero fascicolo il termine di prescrizione processuale previsto per il reato punito più severamente.
5. Il termine istruttorio decorre dal giorno dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 2, comma 1, con la indicazione del titolo di reato. Se la notizia di reato non contiene la compiuta individuazione dell'indiziato, il termine si interrompe e ricomincia a decorrere dal giorno in cui il Giudice Inquirente iscrive nel registro il nominativo del prevenuto. Il fascicolo iscritto a carico di ignoti nel quale l'attività istruttoria svolta non ha consentito di individuare il responsabile, si prescrive alla scadenza del termine di cui al superiore comma 2, fatta salva la possibilità di riapertura delle indagini qualora emergano nuove prove.
6. Il termine istruttorio, escluso il periodo delle ferie giudiziarie, è sospeso: a) nel periodo di tempo necessario a definire il giudizio penale o amministrativo su una questione pregiudiziale all'accertamento del reato per cui si procede; b) nel periodo di tempo intercorrente tra il giorno della trasmissione al Collegio Garante del provvedimento con cui il Giudice Inquirente richiede la verifica della legittimità costituzionale di una disposizione o norma di legge e il giorno in cui gli atti gli sono restituiti; c) dal giorno del deposito dell'istanza di astensione o di ricasazione al giorno in cui viene notificata alla parte proponente la decisione; d) in caso di impugnazione del decreto di archiviazione e conseguente ordinanza del Giudice d'Appello che riapra l'istruttoria, nel periodo di tempo compreso tra la data di deposito del decreto di archiviazione e la data in cui il procedimento riaperto viene assegnato al nuovo Giudice Inquirente; e) nel periodo di tempo decorrente dall'inoltro della comunicazione giudiziaria sino al deposito in atti della documentazione attestante l'esito dell'inoltro;

f) dalla dichiarazione di irreperibilità del prevenuto sino alla scoperta della sua attuale residenza o domiciliatazione; g) nei periodi di tempo definiti dalla Legge n.86/1974, necessari per l'espletamento delle perizie e per l'esecuzione delle rogatorie internazionali, fatti salvi i casi di palese superfluità originaria o sopravvenuta dell'incombente istruttorio, accertata nel giudizio. In tale ultima ipotesi la causa di sospensione cessa, e dunque la prescrizione processuale torna a decorrere, dal momento in cui l'Inquirente accerta la sopravvenuta irrilevanza del mezzo istruttorio disposto, alla luce degli ulteriori atti ed elementi probatori assunti nelle more del procedimento.

7. Gli atti istruttori compiuti dopo la scadenza del termine non sono utilizzabili in giudizio come prova a carico dell'imputato.

8. Prima che il termine per l'istruttoria sia scaduto, il Giudice Inquirente può chiederne la proroga al Magistrato Dirigente in ragione della particolare complessità dell'istruttoria o dell'oggettiva impossibilità di concluderla nel termine previsto dalla legge. Il Magistrato Dirigente, ove non accolga la richiesta di proroga e al momento della stessa il termine risulti già decorso, restituisce gli atti al Giudice Inquirente perché emetta il decreto di archiviazione o quello di fissazione dell'udienza dibattimentale. Nel caso in cui il Magistrato Dirigente accolga la richiesta di proroga, assegna al Giudice Inquirente un termine per il completamento dell'istruttoria non superiore a quattro mesi.

9. Il provvedimento adottato dal Magistrato Dirigente, ai sensi del comma che precede, non è impugnabile.

10. Qualora risulti scaduto il termine per l'istruttoria senza che il Giudice Inquirente ne abbia richiesta la proroga, né abbia provveduto ad emettere il decreto di archiviazione o di fissazione dell'udienza dibattimentale, il Magistrato Dirigente, anche su istanza di parte, assegna il fascicolo a un altro Giudice Inquirente perché provveda con urgenza all'archiviazione o alla fissazione dell'udienza dibattimentale.

11. Il Magistrato Dirigente informa immediatamente il Consiglio Giudiziario del ritardo accertato e dei provvedimenti adottati.

12. L'inosservanza dei termini istruttori può dare luogo, oltre che a responsabilità disciplinare, a responsabilità civile del magistrato quando ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1. Possono costituire illecito disciplinare anche il grave ritardo nell'iscrizione nominativa della notizia di reato, l'attribuzione al fatto di una qualificazione giuridica palesemente erronea e l'avvio o il mantenimento di una procedura rogatoria manifestamente superflua, quando tali atti risultino compiuti al solo fine di posticipare l'estinzione del termine istruttorio.”.

Art. 16

(Divieto di utilizzo di prove diverse da quelle legittimamente acquisite)

1. Dopo l'articolo 179 del Codice di Procedura Penale è aggiunto il seguente articolo 179-bis:

“Art. 179-bis
(*Prove*)

1. Il Giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel procedimento.”.

CAPO VII

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 135 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 135 del Codice di Procedura Penale)

1. L'articolo 135 del Codice di Procedura Penale è così sostituito:

“Art. 135
(Archiviazione)

1. Ultimato l'esame di tutti i testimoni a carico e a discarico del prevenuto ed esaurito tutto ciò che tende allo scoprimento della verità sul tema del giudizio, il Giudice Inquirente, se rileva che le prove raccolte durante l'istruttoria non offrono legale fondamento per contestare al prevenuto la colpevolezza nel titolo di cui trattasi, ordina il passaggio degli atti all'archivio. Il decreto che ordina il passaggio degli atti all'archivio deve essere tempestivamente notificato al Procuratore del Fisco, al prevenuto, alla parte lesa, alla parte civile costituita, al querelante e al denunziante e comunicato al Magistrato Dirigente.
2. Contro il decreto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso da parte dei soggetti notificati ai sensi del comma 1 al Giudice d'Appello penale, diverso da quello competente a decidere nel merito in base ai criteri di assegnazione del lavoro giudiziario, il quale si esprime entro trenta giorni con ordinanza motivata.
3. L'ordinanza del Giudice d'Appello che accoglie il ricorso dispone la riapertura dell'istruttoria e manda al Magistrato Dirigente per l'assegnazione del fascicolo ad altro Giudice Inquirente. Il termine residuo per completare l'istruttoria può essere aumentato dal Magistrato Dirigente, valutata l'attività istruttoria svolta e quella da svolgere, per un periodo di tempo non superiore a quello stabilito dall'articolo 6, comma 8, della Legge 17 giugno 2008 n.93 e sue successive modifiche.
4. Dopo l'archiviazione della notizia di reato il Giudice Inquirente, sentito il Procuratore del Fisco, dispone la riapertura dell'istruttoria quando sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possano determinare il rinvio a giudizio dell'imputato.”.

CAPO VIII
MODIFICHE ALL'ISTITUTO DEL DECRETO PENALE

Art. 18
(Sostituzione dell'articolo 2 della Legge 31 marzo 2014 n.42)

1. L'articolo 2 della Legge 31 marzo 2014 n.42 è così sostituito:

“Art. 2
(Decreto penale)

1. Il Commissario della Legge può pronunciare decreto penale di condanna, ponendo a carico del prevenuto le spese del procedimento, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni compiute, ritiene di dover applicare:
 - a) la multa, la multa a giorni, la riprensione e l'interdizione, ovvero l'una o l'altra di tali pene, anche se previste in alternativa alla prigionia o all'arresto;
 - b) l'arresto e la prigionia di primo grado, sole o congiunte alle pene di cui alla lettera a), qualora sussistano i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena;
 - c) l'arresto e la prigionia in misura non superiore a tre mesi, sole o congiunte alle pene di cui alla lettera a).
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma il Giudice Inquirente procede alla conversione della pena detentiva calcolando per ogni giorno di prigionia un importo di euro settantacinque. Il Giudice dell'Esecuzione, avuto riguardo alle condizioni economiche del condannato, può concedere il pagamento rateale della multa entro il quinquennio.
3. Il decreto penale non può essere pronunciato per i reati di cui agli articoli 155 e 164 del Codice

Penale né quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

4. Con il decreto penale il Giudice Inquirente può applicare anche sanzioni pecuniarie amministrative qualora nel corso dell'attività istruttoria abbia accertato la connessione fra i reati perseguiti ed una o più violazioni amministrative.

5. Se vi è costituzione di parte civile, il Giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.”.

Art. 19

(Sostituzione dell'articolo 3 della Legge 31 marzo 2014 n.42)

1. L'articolo 3 della Legge 31 marzo 2014 n.42 è così sostituito:

“Art. 3

(Forma e contenuto del decreto)

1. Il decreto penale riporta la medesima intestazione delle sentenze e contiene:

- a) l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciato;
- b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
- c) l'imputazione;
- d) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;
- e) la condanna con l'indicazione degli articoli applicati;
- f) nel caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il numero dei giorni di prigionia applicati alla fattispecie, l'importo giornaliero attribuito a ciascun giorno di prigionia e l'ammontare complessivo della pena pecuniaria disposta in sostituzione della pena detentiva;
- g) l'eventuale statuizione sulla sospensione condizionale della pena e sulla concessione di ulteriori benefici;
- h) la statuizione relativa alle spese processuali sostenute dalla parte civile, qualora costituita;
- i) la data e la sottoscrizione del Giudice e del Cancelliere.

2. Con il decreto di condanna il Giudice ordina la confisca nei casi previsti dall'articolo 147 del Codice Penale, o la restituzione delle cose sequestrate, concede la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.

3. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni l'imputato non commette un misfatto, delitto o contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna con decreto non impedisce la concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.”.

Art. 20

(Sostituzione dell'articolo 4 della Legge 31 marzo 2014 n.42)

1. L'articolo 4 della Legge 31 marzo 2014 n.42 è così sostituito:

“Art. 4

(Opposizione)

1. Il decreto è notificato all'imputato e alla parte civile, personalmente o presso i rispettivi domicili eletti, e al Procuratore del Fisco con formale avvertenza che se entro trenta giorni dalla notificazione non è proposta opposizione, il decreto diverrà esecutivo.

2. L'opposizione è presentata al Commissario della Legge che ha emesso il decreto stesso.”.

Art. 21

(Sostituzione del primo comma dell'articolo 94 del Codice Penale)

1. Il primo comma dell'articolo 94 del Codice Penale è così sostituito:

“1. Il condannato, che per accertata insolvibilità non abbia pagato in tutto o in parte la multa, espia la pena con la prigionia in ragione di un giorno per ogni frazione di multa pari a settantacinque euro. Il numero complessivo dei giorni di prigionia così convertiti non può superare il limite edittale massimo previsto per la detenzione di primo grado.”.

CAPO IX

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA TESTIMONIANZA

Art. 22

(Sostituzione dell'articolo 96 del Codice di Procedura Penale)

1. L'articolo 96 del Codice di Procedura Penale è così sostituito:

“Art. 96

(Soggetti esclusi dall'esame testimoniale)

1. Gli ascendenti e i discendenti, il coniuge e il convivente di fatto della persona imputata non possono essere esaminati, tranne il caso che si tratti di parricidio proprio o di omicidio commesso nella persona dei discendenti o del coniuge.
2. Qualora l'imputato ritenga comunque necessario acquisire le dichiarazioni di una delle persone sopra indicate, presenta motivata istanza al Giudice indicando gli specifici fatti in relazione ai quali è chiesta l'assunzione. Il Giudice sente l'interessato qualora, con ordinanza, ne ritenga la rilevanza. In tal caso, previo avviso della facoltà di non rispondere, il comparente potrà rendere dichiarazioni a domanda dell'imputato e a schiarimento delle parti o del Giudice, con l'impegno di cui all'articolo 97.”.

Art. 23

(Testimonianza assistita)

1. Dopo l'articolo 97 del Codice di Procedura Penale è aggiunto il seguente articolo 97-bis:

“Art. 97-bis

(Testimonianza assistita)

1. L'imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato può essere sentito come testimone, d'ufficio o a richiesta di parte, quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile, di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta. In tal caso, il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
2. Il testimone assistito ai sensi del comma 1 prestato l'impegno di verità, non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stato giudicato, né a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.
3. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, d'ufficio o a richiesta di parte, possono essere sentite

persone indagate o imputate in un procedimento connesso o per reato collegato, nei cui confronti non siano state ancora pronunciate le sentenze irrevocabili di cui al comma 1. In tal caso, prima che abbia inizio l'esame e dopo la dichiarazione delle generalità, il Giudice avverte l'interessato della facoltà di non rispondere e di farsi assistere da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

4. Sull'ammissione del testimone assistito il Giudice decide con ordinanza motivata.

5. Agli effetti di cui ai commi 1 e 3, si intendono connessi: a) più procedimenti iscritti per il medesimo reato, se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro, o se più persone, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento; b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo 27, i procedimenti aventi ad oggetto più reati commessi con la stessa azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) i diversi procedimenti aventi ad oggetto più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

6. Agli effetti di cui ai commi 1 e 3, si intendono collegati: a) i reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità; b) i reati che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre; c) i reati rispetto ai quali la prova dell'uno, anche limitatamente alle circostanze, influisce sulla prova di altro reato o di altra circostanza dell'altro.

7. Le dichiarazioni del testimone assistito sono valutate dal Giudice unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

8. Le dichiarazioni del testimone assistito acquisite in violazione delle disposizioni che precedono sono inutilizzabili in giudizio. In ogni caso, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 non possono essere utilizzate in alcun giudizio contro la persona che le ha rese.”.

Art. 24

(Ordine di comparizione)

1. Dopo l'articolo 98 del Codice di Procedura Penale è aggiunto il seguente articolo 98-bis:

“Art. 98-bis

(Ordine di comparizione)

1. Qualora il testimone, regolarmente convocato, non compaia all'esame fissato dal Giudice senza un legittimo impedimento, il Giudice può ordinare che la polizia giudiziaria rintracci l'interessato per condurlo nel luogo, giorno e ora fissati per l'incombente alla presenza del Giudice. In tal caso il testimone non può essere tenuto a disposizione oltre il tempo strettamente necessario al compimento dell'atto.”.

Art. 25

(Assistenza del difensore)

1. Dopo l'articolo 98-bis del Codice di Procedura Penale è aggiunto il seguente articolo 98-ter:

“Art. 98-ter

(Assistenza del difensore)

1. Il testimone citato avanti al Giudice Inquirente o per delega alla polizia giudiziaria, che è chiamato a rispondere su circostanze non solo conosciute e/o assistite ma alle quali abbia partecipato, può chiedere di rendere la propria testimonianza con l'assistenza di un difensore abilitato.

2. Il Giudice in difetto della presenza del difensore di fiducia non prontamente reperibile assicura la presenza del difensore d'ufficio, fermo restando il dovere del testimone di rispondere alle domande.”.

Art. 26

(Modifiche all'articolo 201 del Codice di Procedura Penale)

1. L'articolo 201 del Codice di Procedura Penale è così sostituito:

“Art. 201 (Revisione)

1. La richiesta di revisione è proposta con atto scritto, dal quale risultino l'individuazione del provvedimento impugnato e i motivi, con specifica indicazione delle prove e delle ragioni su cui la richiesta medesima si basa.

2. Con la richiesta di revisione, o successivamente, i soggetti legittimati possono nominare un difensore di fiducia.

3. La richiesta deve essere depositata in Cancelleria, con allegata ogni eventuale documentazione, entro il termine di un anno dalla scoperta delle nuove prove o dei fatti di cui al primo comma dell'articolo 200, lettere a) e b), dal giorno del passaggio in giudicato della decisione di cui al primo comma dell'articolo 200, lettera c), ovvero dal giorno in cui la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è divenuta definitiva nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 200, lettera d).

4. La competenza a decidere sulla richiesta di revisione spetta al Giudice per i Rimedi Straordinari.

5. Il Giudice dichiara la richiesta inammissibile con decreto se proposta fuori dai casi consentiti o da soggetto non legittimato o senza l'osservanza delle forme, dei termini e dei requisiti prescritti. Se la richiesta non risulta inammissibile il Giudice può, con decreto motivato, sospendere l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una misura cautelare.

6. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il Giudice revoca il provvedimento impugnato e adotta i provvedimenti conseguenziali.

7. In caso di rigetto o di inammissibilità della richiesta, il Giudice condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e, se ne è stata ordinata la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.”.

Art. 27

(Modifica all'articolo 204-bis del Codice di Procedura Penale)

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 204-bis del Codice di Procedura Penale è così modificato:

“3) revocare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adottare i provvedimenti conseguenziali nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice e diminuire la pena, quando la nuova legge la commina in misura inferiore rispetto a quella inflitta.”.

Art. 28

(Revisione. Norma transitoria)

1. Le domande presentate dinanzi al Giudice per i Rimedi Straordinari entro il 31 gennaio 2022 per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti all'imputato dalla Convenzione per la

Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali o dai Protocolli Addizionali, si considerano ricorso effettivo innanzi all'autorità nazionale sammarinese e il termine per proporre ricorso innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo decorre a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29

(Osservatorio del processo penale)

1. È istituito l'Osservatorio del processo penale, al fine del monitoraggio delle prassi applicative del processo penale, con particolare riferimento all'efficacia del processo ed alle garanzie del diritto di difesa. L'Osservatorio redige annualmente una relazione, da trasmettere al Segretario di Stato per la Giustizia, recante anche eventuali proposte di modifica legislativa.
2. Fanno parte dell'Osservatorio un rappresentante della Segreteria di Stato per la Giustizia, due Professori ordinari di procedura penale designati ogni due anni dal Segretario di Stato per la Giustizia, il Dirigente e due Giudici penali del Tribunale, questi ultimi designati ogni due anni dal Consiglio Giudiziario, due avvocati delegati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai.

Art. 30

(Testo coordinato)

1. Il Congresso di Stato è impegnato a redigere, attraverso gli uffici di competenza, un testo unico di ricognizione e di coordinamento delle disposizioni in materia di rito penale.

Art. 31

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 marzo 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini